

# Rivista trimestrale di Diritto penale dell'economia

fondata da  
Giuseppe Zuccalà

diretta da  
Paolo Patrono

Alberto Alessandri - Paolo Bernasconi *Lugano*  
Christian Bertel *Innsbruck* - Ivo Caraccioli - Guido Casaroli  
Philippe Conte *Bordeaux* - Mirelle Delmas-Marty *Parigi*  
Patricia Faraldo Cabana *La Coruña* - Antonio Fiorella  
Giovanni Maria Flick - Giovanni Flora - Alberto Gargani  
Fausto Giunta - Antonio Gullo - Frank Höpfel *Vienna*  
Alessio Lanzi - William S. Laufer *Philadelphia*  
Vincenzo Militello - Antonio Pagliaro  
Carlo Enrico Paliero - Salvatore Prosdocimi  
Silvio Riondato - Klaus Volk *Monaco di Baviera*

 [edicolaprofessionale.com/RTDPE](http://edicolaprofessionale.com/RTDPE)



Wolters Kluwer

SILVIO RIONDATO  
già Prof. ordinario di diritto penale nell'Università di Padova

## LA PROSPETTIVA GIUSPENALISTICA INTERNAZIONALE ED EUROPEA DI GIUSEPPE BETTIOL <sup>(1)</sup>

SOMMARIO: 1. Umanizzazione del diritto penale, radici cristiane, guerra e pace, nazionalismo e prospettiva internazionale ed europea. – 2. Modello di *common law* e unificazione del diritto penale europeo.

1. – A quarant'anni dalla scomparsa di Giuseppe Bettiol (1907-1982), merita ricordare pur se brevemente la Sua prospettiva internazionale ed europea, per Lui la più vicina e cara, che ancora oggi può darci utili spunti di riflessione.

Egli la intendeva come prospettiva che, se unitaria, avrebbe potuto indicare al mondo una via da seguire <sup>(2)</sup>, sempre però secondo la Sua teoria moralmente intonata e cristianamente ispirata, filosoficamente fondata <sup>(3)</sup>, tesa alla ricerca della ragionevolezza e, non ultimo, realisticamente intessuta di un sano pessimismo sulle capacità umane di vincere il crimine <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> Testo, con essenziali note, della relazione svolta l'11 novembre 2022 presso l'Università degli Studi di Udine, Incontro di Studio *I grandi interpreti della tradizione giuridica del Friuli Venezia Giulia: prof. Giuseppe Bettiol*, destinata agli Studi in onore di Giovanni Grasso.

<sup>(2)</sup> *Sull'unificazione del diritto penale europeo*, in *Prospettive per un diritto penale europeo*, Atti del Convegno di Bressanone 1967, Padova, Cedam, 1968, e in ID., *Scritti giuridici 1966-1980*, Padova, Cedam, 1980, p. 50 (ivi cenni all'impellenza di una unificazione riguardo ai crimini internazionali). Il convegno appena citato, organizzato da Bettiol, pose, come osserva Giovanni Flora, «le prime sicure radici di una approfondita riflessione della scienza penale sul diritto penale europeo» (G. FLORA, *La dimensione europea del diritto penale. Quale ruolo per la scienza penale?*, in G. GRANDI (a cura di), *Il volto attuale del diritto penale europeo*, Atti della giornata di studi per Alessandro Bernardi, Pacini, Pisa, 2021, p. 237).

<sup>(3)</sup> È stato «il più filosofo dei penalisti italiani del maturo Novecento» (P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e diritto penale*, in *Quad. fior. st. pens. giur. mod.*, 1995, 473). Per più ampie indicazioni rinvio a S. RIONDATO, *Ricordo di Giuseppe Bettiol, quarant'anni dopo la scomparsa*, in *Dir. pen. XXI sec.*, 2022, p. 393 ss.

<sup>(4)</sup> BETTIOL G., *Colpa d'autore e certezza del diritto*, in ID., *Scritti giuridici 1966-1980*, cit., p. 206.

La dimensione europea e internazionale emerge prepotente nella *Pre-fazione* del settembre '45 al primo *Diritto penale*, edito a Palermo da Priulla a fine 1945 ma scritto in Friuli in piena guerra tra il '42 e il '43. Bettiol ha presente proprio il nefasto esito anche giuridico delle tragiche vicende totalitarie e belliche che nell'ultimo quarto di secolo avevano sconvolto l'intero mondo. Vi contrappone la sua concezione liberistica e democratica riflessa su un diritto penale da costruire non per le astratte verità di pochi studiosi, ma per l'uomo in genere che ha una sua concreta vita di gioia e di dolore nel quadro dei concreti valori della vita. Bettiol indica le basi per la preparazione della riforma del codice penale, e considera tra l'altro la letteratura straniera. Posto un monito a rifuggire l'acritica recezione di esperienze straniere, ne predica come doveroso l'apprezzamento, e sostiene l'approccio comparativo in una prospettiva europeo-unitaria. Propugna cioè la ricostruzione di un pensiero giuridico europeo che il nazionalismo esasperante e imperante degli ultimi tempi aveva viepiù frantumato – e che invece Egli perseguì fin dall'inizio con riconosciuta, avveniristica capacità comparatistica<sup>(5)</sup>. Ritiene inoltre che una ricostruzione spirituale dell'Europa non sia possibile senza una ricostruzione giuridica che tenga conto di quei valori essenziali dello spirito umano che formano il lievito della civiltà occidentale, ovvero la civiltà cristiana.

Cristianamente, l'umanizzazione globale del diritto penale è l'obiettivo bettioliano. Una considerazione *agnostica* vedrebbe nelle pene solo reazioni e la responsabilità ben potrebbe essere determinata anche sulla base di presunzioni assolute. Se, invece, l'interprete guarda al *contenuto*, «egli sentirà che la sua coscienza si ribella di fronte ad una estensione infondata o indimostrata della responsabilità penale o innanzi ad una pena che offende la dignità morale dell'uomo condannato»<sup>(6)</sup>.

La stessa guerra, per Lui, va cristianamente intesa come un male che è tale perché il più delle volte trae origine da un peccato mortale, quale un atto di orgoglio o di superbia che acceca e trascina colui che ha la sventura del comando<sup>(7)</sup>. La difficile impresa protesa verso la pace, anzitutto interiore, è un continuo superamento di posizioni in vista di un perfezionamento di sé stessi<sup>(8)</sup>. Pertanto quello che conta è la volontà tesa a risolvere i problemi, tant'è che il messaggio evangelico non dice: «pace in terra agli

---

<sup>(5)</sup> E. HEINITZ, *Giuseppe Bettiol, Diritto penale*, in *ZStW*, Bd. 65 (1953), p. 88.

<sup>(6)</sup> BETTIOL, *Sull'umanizzazione del diritto penale*, in *Id., Scritti giuridici*, II, Padova, Cedam, 1966, p. 741.

<sup>(7)</sup> G. BETTIOL, *Pace in terra agli uomini di buona volontà*, in *Il Simbolo*, vol. V, Assisi, 1948, p. 191 s.

<sup>(8)</sup> BETTIOL, *Pace in terra agli uomini di buona volontà*, cit., p. 197.

uomini di chiara intelligenza» a quegli uomini cioè che sono capaci di tutto prevedere e di tutto sistemare, ma «pace in terra agli uomini di buona volontà», volontà che si traduce nello sforzo di risolvere i problemi nella loro particolare concretezza, più che di sistemare gli stessi in un astratto e freddo concettualismo<sup>(9)</sup>. Bettiol peraltro riconosce che la guerra giusta, quella in funzione di difesa contro un ingiusto aggressore, non può essere condannata, ma osserva che questo problema è puramente teorico e astratto, perché nella nostra realtà così complessa e complicata una distinzione tra guerra giusta e guerra ingiusta sa di artificio<sup>(10)</sup>.

Coerente rispetto all'ideale europeo, e contrario al nazionalismo, fu il Suo abile pensiero in ambito politico. Basti un esempio<sup>(11)</sup>: nel 1951 la Democrazia cristiana affrontò la questione dell'emorragia di voti democristiani verso il Movimento Sociale Italiano, e perciò si cercarono soluzioni per contrastare il pericolo neofascista – una volta respinta l'idea di sciogliere il Movimento sociale italiano<sup>(12)</sup>; una prima possibilità venne individuata in una maggior attenzione verso una ripresa dello spirito nazionalistico che si manifestava nel paese, in particolare tra i giovani, e aveva contribuito alla crescita delle destre, tanto che qualcuno propose di togliere alle destre la loro arma più efficace, facendo leva sul sentimento patriottico e la rivalorizzazione dei valori nazionali, senza preoccupazioni di cadere in un supernazionalismo; invece Bettiol, che allora era capogruppo alla Camera, raccomandò di non dimenticare che c'era in Italia un'atmosfera di ritorno al mito nazionalista, un'irrazionalità che escludeva una chiara visione dell'uropeismo, ed esortò solo a non prescindere da «*motivi nazionali. Europeisti sì, ma non rinunciatari*».

Più estesamente, secondo Bettiol bisogna ricondurre entro termini di ragione il concetto di patria e di amore per la patria<sup>(13)</sup>. Non si tratta di negare il sentimento della propria nazionalità e l'amore per la propria terra, ma di evitare la creazione di deità false e bugiarde e l'assunzione della patria a feticcio o mostro cui tutto deve essere sacrificato<sup>(14)</sup>. Altri-

---

<sup>(9)</sup> *Ibidem*.

<sup>(10)</sup> *Ivi*, p. 192.

<sup>(11)</sup> Si veda quanto riferisce A. GIOVAGNOLI, *Dal partito del 14 aprile 1948 al partito "pesante". La democrazia cristiana nel 1951*, in *Italia contemporanea*, giugno 2002, n. 227, p. 208.

<sup>(12)</sup> Al riguardo Bettiol osservò tra l'altro (come riporta GIOVAGNOLI, *ibidem*) che «la Magistratura è inquinata dal fascismo, dal conformismo e dalla massoneria; troppo poche le isole Dc nella Magistratura; quindi la Magistratura non prenderà mai un provvedimento anti-Msi».

<sup>(13)</sup> BETTIOL, *Pace in terra agli uomini di buona volontà*, cit., p. 202.

<sup>(14)</sup> *Ibidem*.

menti si rischia, come avvenuto nella prima metà del ventesimo secolo, di divinizzare una razza o una nazione, e quindi lo Stato che ne rappresenta la struttura formale, uno Stato slegato da ogni vincolo naturale con gli altri stati, che può anche non rispettare la parola data qualora ciò ritenga utile ai suoi interessi: il principio *pacta sunt servanda* diventa una pura e semplice ipotesi di lavoro in mano ai giuristi, non una realtà sulla quale elevare il diritto internazionale o trovarne le salde fondamenta che hanno natura etica, tale diritto comportando un problema non già di rapporti di forza bensì di giustizia<sup>(15)</sup>.

Così sono in sintesi enunciate aspirazioni e limiti, che in essenza tuttora potrebbero dirsi sussistenti, nell'Europa dei sempre più ribollenti nazionalismi<sup>(16)</sup>, Europa ormai sostanzialmente in guerra. Limiti, soprattutto, che frustrano ogni rievocazione di un mito già applicato quale espressione geografica ad un piccolo continente ricco di nazioni bellicose storicamente contrapposte tra loro; il mito affascina anche Bettiol quando afferma che "Europa" rappresenta per tradizione l'espressione più tipica della più alta forma di civilizzazione umana<sup>(17)</sup>. Oggi è un vocabolo che richiama suggestioni da quello di "Stati Uniti d'America", ma si trova troppo spesso inadatto di fronte agli Stati disuniti della cosiddetta Europa.

È differente parlare di cultura europea e dell'unione che sembra invocata da essa, ma che lucidamente Bettiol già nel '45 non vedeva, pur aspirandovi. Nemmeno la si vede oggi, anche se si scorgono progressi unificanti, ma a fatica il potere si impegna di più in reciproca limitazione e condivisione.

Non meraviglia quindi nemmeno oggi lo scetticismo europeo bettioliano sull'unificazione del diritto penale europeo, di quel «mosaico penalistico europeo che non rivela alcun disegno unitario ma costituisce solo una serie autonoma di pietruzze colorate», con le connesse difficoltà culturali e politiche, nonché tecniche, che impediscono convergenze unificanti<sup>(18)</sup>. Il Maestro riconosce al codice penale di Napoleone (1810) di esser nato sotto l'insegna dell'universalità, secondo un'aspirazione tuttavia poi fallita poiché più codici hanno assunto il rispettivo carattere nazionale, compor-

<sup>(15)</sup> *Ivi*, p. 203.

<sup>(16)</sup> Per un quadro recente v. A. BERNARDI, *Las formas de «resistencia nacionalista» a las sentencias del TJUE. Soberanía versus efectividad judicial*, in J. I. UGARTEMENDIA ECEIZABARRENA – A. SAIZ ARNAIZ, *¿Está en peligro el Estado de Derecho en la Unión Europea?* EUi22, 2021, p. 113 ss.

<sup>(17)</sup> *Il diritto penale della nuova europa*, in *Scr. on. V. Manzini*, Padova, Cedam, 1954, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, II, Padova, Cedam, 1966, p. 849.

<sup>(18)</sup> BETTIOL, *Sull'unificazione del diritto penale europeo*, cit., p. 49; BETTIOL, *Il diritto penale della nuova europa*, cit., p. 849.

tando pure una nota xenofoba come gli stretti criteri di territorialità che dominano il capitolo dell'applicazione della legge penale nello spazio come espressione di quella intangibile sovranità che dovrebbe caratterizzare il momento legislativo penalistico<sup>(19)</sup>.

Bettiol precisa che il problema dell'unificazione ampia e larga degli istituti penalistici suppone la realtà di una già avvenuta unificazione culturale dell'Europa, sempre che non si voglia scadere nel pragmatismo. Proprio contro il pragmatismo il Nostro si dirige. Nega che esso possa rispondere adeguatamente ai grossi problemi che la politica criminale, la legislazione, la dommatica pongono al politico, al legislatore e all'interprete, i quali invece necessiterebbero di un ancoraggio sicuro ad un principio di ragione e ad una realtà morale, pur non dimenticando l'esperienza che sta sempre alla base dell'operare umano<sup>(20)</sup>. L'altro modello di confronto, contro cui Bettiol negli stessi scritti di argomento europeo si rivolge, ma sempre secondo il generale obiettivo di garantire il nostro mondo culturale legato alla logica aristotelica<sup>(21)</sup>, è il modello marxista che qui tralascio in economia espositiva di considerare, per la sua forse minore importanza ai giorni nostri riguardo al tema che ne occupa. Più attuale è esaminare l'atteggiamento bettioliano nei confronti del pragmatismo penalistico del mondo anglo-sassone e in parte scandinavo, per le ragioni che di seguito emergeranno.

2. – Di fronte al modello di *common law*, Bettiol rileva da un lato che non vi sono scelta codicistica, razionalità di un sistema, fiducia nel principio, ma solo l'abbandono ad una casistica rimessa all'equità del magistrato e ai precedenti giudiziari quando manchi una norma positiva la quale anche quando esiste ha però carattere puramente sporadico; e dall'altro lato osserva che noi continentali non possediamo quelle doti di equilibrio, quel senso della legalità, quel rispetto delle libertà che portano in concreto gli anglosassoni a supplire a quelle che noi riteniamo deficienze del loro mondo giuridico<sup>(22)</sup>. Opina inoltre che una rettitudine pratica più che un inquadramento dottrinale abbia evitato nella storia inglese prevaricazioni da parte dell'ente statale<sup>(23)</sup>. Non approfondisce, tuttavia, la riflessione su queste doti suppletive degli anglosassoni e sulla loro rettitudine pratica.

---

<sup>(19)</sup> BETTIOL, *Sull'unificazione del diritto penale europeo*, cit., p. 55.

<sup>(20)</sup> BETTIOL, *Sull'unificazione*, cit., p. 51.

<sup>(21)</sup> G. BETTIOL, *L'odierno problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1959, p. 707 (in relazione al portato del marxismo).

<sup>(22)</sup> BETTIOL, *Sull'unificazione*, cit., p. 51.

<sup>(23)</sup> BETTIOL, *Il diritto penale della nuova Europa*, cit., p. 851.

Questa in fondo implica la *ragionevolezza*, criterio di opportunità razionale empirica, di cui il diritto di marca anglosassone è pregno – e per molti versi noi siamo debitori –, impiegandola quale indefettibile momento di chiusura del sistema sul caso concreto<sup>(24)</sup>. E nemmeno valorizza molto, Bettiol, l'esistenza in quel mondo di un principio di equilibrio, di un principio di legalità e di un principio di libertà, nonché di una moralità, anche se poi nelle Istituzioni riconoscerà che in concreto il diritto anglosassone ha saputo, partendo ben prima di noi (*Magna Charta libertatum* del 1215), rispettare le garanzie di libertà e di sicurezza individuali, specie sul piano processuale che non tollera attentati gravi alla dignità e alla posizione difensiva dell'imputato<sup>(25)</sup>.

Più tardi, la mentalità detta pragmatista, da Lui già ritenuta lontana dal nostro modo di pensare, di valutare, di giudicare, e di certo lontana dal suo diritto penale, troppo lontana da noi non Gli appariva, poiché rilevava che tutto il diritto continentale assume sempre più i caratteri qualificanti del diritto anglosassone circa il precedente deciso<sup>(26)</sup>. Del resto, Bettiol attribuiva un ruolo non certo secondario alla creatività giudiziale, come altrove ho illustrato<sup>(27)</sup>. Perciò la stessa polemica con Pietro Nuvolone sull'apporto della mentalità anglosassone avrebbe potuto trasformarsi in un più fecondo confronto costruttivo. Nuvolone vedeva favorevolmente taluni effetti dell'influenza anglosassone, tra i quali quello di svincolare dal dogma statualista «che intristisce la vita del diritto», ciò che incrementava l'interesse scientifico per il problema delle fonti e tra queste la giurispru-

<sup>(24)</sup> V. al riguardo, criticamente, per tutti, S. VINCIGUERRA, *Diritto penale inglese*, Padova, Cedam, 1992, p. 18 s. V. inoltre *Reason and Reasonableness/Vernunft und Vernünftigkeit*, a cura di Dottori R., in *Yearbook for Philosophical Hermeneutics*, Muenster- Berlin-Hamburg-London-Wien (Lit-Verlag), 2005, contenente gli Atti del *Fourth Meeting Italian-American Philosophy* "Ragione e Ragionevolezza *Reason and Reasonableness*", Monte Porzio Catone, Roma, 8-11 ottobre 2003.

<sup>(25)</sup> G. BETTIOL, *Istituzioni di diritto e procedura penale*, II ed. Padova, Cedam, 1973, p. 45.

<sup>(26)</sup> G. BETTIOL, *Verso un nuovo romanticismo giuridico?* (1979), ora in ID., *Scritti giuridici 1966-1980*, cit., p. 244 s. Sul punto si veda, per gli ulteriori sviluppi, altre indicazioni, e un primo orientamento da varie angolazioni, G. ZACCARIA, *Postdiritto*, Bologna, Il Mulino, 2022; R. RAMPIONI, *Diritto penale. Scienza dei limiti del potere punitivo*, Torino, Giappichelli, 2020; R. BORSARI, *Diritto penale, creatività e co-disciplinarità. Banche di prova dell'esperienza giudiziale*, Padova, Padova Un. Press, 2013; S. RIONDATO, *Retroattività del mutamento penale giurisprudenziale sfavorevole tra legalità e ragionevolezza*, in *Diritto e Clinica. Per l'analisi della decisione del caso*, a cura di U. VINCENTI, Padova, Cedam, 2000, p. 239 ss.; S. PANAGIA, *Del metodo e della crisi del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 1134.

<sup>(27)</sup> S. RIONDATO, *Un diritto penale detto ragionevole. Raccontando Giuseppe Bettiol*, Padova, Cedam, 2006, *passim*.

denza, e poi quello di orientare la scienza del diritto verso la ricerca di categorie logiche sostanziali, altrettanto certe, seppur più difficili da scoprire, di quelle formali<sup>(28)</sup>. Bettiol si oppone tra l'altro alla rivalutazione nuvoloniana del giusnaturalismo di matrice anglo-sassone. Non accetta la prevalenza che il sistema inglese darebbe alla convenienza e al valore pratico di certe interpretazioni della realtà, piuttosto che allo sfondo filosofico che il diritto presenta con l'interpretazione filosofica della realtà e dell'uomo, la quale sta a base del diritto naturale (come avviene nel giusnaturalismo continentale, anche di ispirazione cristiana)<sup>(29)</sup>.

Mi pare però in sintesi che Bettiol in fondo implichi soprattutto la Sua sfiducia, condivisibile, nell'esercizio di rettitudine pratica da parte degli interpreti continentali e italiani in specie. E intravede chiaramente, anche se vi si oppone, che le vie di sviluppo del diritto penale di fonte extranazionale europea siano non soltanto quelle di marca continentale ma anche quelle giurisprudenziali à la "common law". È quanto poi si è verificato soprattutto con l'espressione più stringente di un'Europa, il diritto, il diritto comune europeo, nel diritto comunitario e poi nel diritto dell'Unione europea, laddove l'Europa si coglie in una "comunità di diritto" che si riversa anche sul diritto penale<sup>(30)</sup>. Si tratta di un ordinamento che vede coniugarsi esperienze di *civil law* e esperienze di *common law*, queste ultime inoltre dominanti nella derivazione internazionalistica del giure europeo. Analoghi rilievi valgono per gli sviluppi del diritto sovranazionale penale in genere<sup>(31)</sup>.

Comunque, se pur si impone la giurisprudenza pratica, tuttavia bisogna rifuggire dal pericolo di appiattirsi su uno «studio naturalistico dei presupposti della giurisprudenza», perdendone la natura e la finalità, ciò che secondo Bettiol è favorito dall'empirismo di marca anglosassone<sup>(32)</sup>. La prescrizione bettioliana deve inoltre vivere nel senso della irrinunciabilità di certi caposaldi per la costruzione giuridica europea, contro totalitarismi di ogni genere, e anche al di là dei contenuti che a questi caposaldi il Maestro assegnava. Qui cioè si apprezza proprio il cuore del diritto penale di Bettiol, ciò che ne ha assicurato la transnazionalità, come testimonia la diffusione mondiale di cui il pensiero bettioliano ha

---

<sup>(28)</sup> P. NUVOLONE, *Il momento penale*, in *Arch. pen.*, 1946, I, p. 281.

<sup>(29)</sup> BETTIOL, *Sull'unificazione*, cit., p. 53.

<sup>(30)</sup> S. RIONDATO, *Competenza penale della Comunità europea*, Padova, Cedam, 1996, *passim*.

<sup>(31)</sup> V., per tutti, R. BORSARI, *Diritto punitivo sovranazionale come sistema*, Padova, 2007.

<sup>(32)</sup> BETTIOL *Il diritto penale della nuova europa*, cit.

goduto<sup>(33)</sup>: primato della logica (chiara determinazione concettuale delle nozioni giuridiche); primato della giustizia (esigenze razionali del mondo morale, che non sviliscano l'uomo-persona all'uomo-natura); primato della libertà individuale; uguaglianza; sublimazione nel diritto costituzionale<sup>(34)</sup>. Su questa via si attestano la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6 del Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007)<sup>(35)</sup>.

Rimane attuale, inoltre, quanto Bettiol riteneva riguardo ad una unificazione del diritto penale europeo, mettendo in guardia dall'assolutizzare l'esigenza di un diritto uniforme. Vi è ancora oggi, accanto ad una esigenza di unificazione, l'esigenza che il diritto penale esprima tutta una gamma di bisogni, tendenze, orientamenti, caratteristiche della vita interna di un popolo nel tutelare determinate condizioni di vita. Vi sono al contempo esigenze di globalizzazione e esigenze di localizzazione, per non dire di rispetto di pluralismo culturale (multiculturalismo), in questo arcipelago quasi neo-medievale che è l'Europa<sup>(36)</sup>. Quando si parla di diritto penale europeo – notava Bettiol anticipando anche temi della sussidiarietà – ci si riferisce ai criteri generali di orientamento o ai valori che per esso sono determinanti, mentre di unificazione o di uniformità di dettato legislativo si potrà parlare per certe figure di reato che superano nella loro carica lesiva gli interessi puramente interni<sup>(37)</sup>. Per una unificazione o confluenza unitaria, ancora oggi «la strada è difficile, *culturalmente, politicamente, tecnicamente*»<sup>(38)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Su quest'ultimo punto rinvio al mio *Ricordo*, cit., p. 398.

<sup>(34)</sup> BETTIOL, *Il diritto penale della nuova europa*, cit., p. 856 s.

<sup>(35)</sup> V., per tutti, R. SICURELLA, *Il diritto penale europeo dopo Lisbona*, in GRANDI (a cura di), *Il volto attuale*, cit., p. 47 ss.; M. DONINI, *Integrazione europea e scienza penale*, ivi, p. 217 ss.

<sup>(36)</sup> V., volendo, il mio *Sull'arcipelago neo-medievale del diritto penale della Comunità e dell'Unione Europea. In margine al Corpus Juris per la protezione penale degli interessi finanziari dell'Unione*, in L. PICOTTI (a cura di), *Possibilità e limiti di un diritto penale dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 109 ss.

<sup>(37)</sup> BETTIOL, *Il diritto penale della nuova europa*, cit., p. 855.

<sup>(38)</sup> BETTIOL, *Sull'unificazione*, cit., p. 49. La situazione attuale nell'Unione europea, per molti versi deficitaria, è illustrata nella *Valedictory Lecture* (10.3.2023) di J.A.E. Vervaele, *Towards a European Reassessment of Punitive Law Enforcement?* The Hague, Eleven, 2023. Restano vive inoltre, specie sul fronte degli ostacoli, le considerazioni svolte da A.

ABSTRACT: *A quarant'anni dalla scomparsa di Giuseppe Bettiol (1907-1982), la Sua prospettiva giuspenalistica internazionale e europea, intonata in senso liberistico, democratico, ancorata a un giusnaturalismo di matrice cristiana, continua ad offrire utili insegnamenti, contro i nazionalismi e i pericoli di un pragmatismo che riduca l'interesse scientifico ai presupposti naturalistici della giurisprudenza, trascurando che per la costruzione giuridica transnazionale sono irrinunciabili i valori della logica aristotelica e della giustizia, la libertà individuale, l'uguaglianza e la sublimazione nel diritto costituzionale.*

ABSTRACT: *Forty years after the departure of Giuseppe Bettiol (1907-1980), his international and European perspective on criminal law, tuned in to democratic, liberal principles, and anchored to a jusnaturalism of Christian roots, continues to offer useful teachings, against nationalism and the dangers of a pragmatism that reduces scientific interest to the naturalistic premises of case law, neglecting that for the transnational legal edifice the values of Aristotelian logic and justice, individual liberty, equality and sublimation into constitutional law cannot be renounced.*